

SECONDO PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

(26 marzo 1999)

(Traduzione non ufficiale)

Le Parti,

Consapevoli del bisogno di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di istituire un sistema di protezione rafforzato per i beni culturali specificamente designati;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, stipulata all'Aja il 14 maggio 1954 e sottolineando la necessità di integrare quelle disposizioni attraverso misure volte a rafforzare la loro applicazione;

Desiderosi di fornire alle Alte Parti Firmatarie della Convenzione un mezzo che consenta loro di essere più coinvolte nella protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato fissando opportune procedure connesse a tale protezione;

Considerato che le norme che regolano la protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a governare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;
hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO 1 - Introduzione

Art. 1 - Definizioni

Per gli scopi di questo Protocollo:

- a. "Parte" significa uno Stato firmatario di questo Protocollo;
- b. "beni culturali" significa i beni culturali come definito nell'Articolo 1 della Convenzione;
- c. "Convenzione" significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, fatta all'Aja il 14 maggio 1954;
- d. "Alta Parte Firmataria" significa uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione;
- e. "protezione rafforzata" significa il sistema di protezione rafforzata stabilito dagli Art. 10 e 11;
- f. "obiettivo militare" significa un obiettivo che per propria natura, localizzazione, scopo o uso fornisce un effettivo contributo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze del momento, offre un netto vantaggio militare;
- g. "illecito" significa dietro costrizione o altrimenti in violazione delle regole del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
- h. "Lista" significa Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata stabilita secondo l'Art. 27 sottoparagrafo I (b);
- i. "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell'UNESCO;
- j. "L'UNESCO" significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura;
- k. Primo Protocollo significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali su Caso di Conflitto Armato fatto all'Aja il 14 maggio 1954.

Art. 2 - Rapporto con la Convenzione

Questo Protocollo integra la Convenzione nei rapporti fra le Parti.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. In aggiunta alle disposizioni che saranno applicate in tempo di pace, questo Protocollo sarà applicato nelle situazioni cui si fa riferimento nell'Art.18, paragrafo 1 e 2 della Convenzione e nell'Art.22, paragrafo 1.
2. Quando una delle parti di un conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo saranno comunque vincolate ad esso nei loro mutui rapporti. Esse saranno, inoltre, tenute a rispettare questo Protocollo nei loro rapporti con uno Stato parte del conflitto, ma non vincolato dal Protocollo se quest'ultimo accetta le condizioni di questo Protocollo e le applica.

Art. 4 - Rapporti tra il Capitolo 3 ed altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo

L'applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica;

- a. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 1 della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo;
- b. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione, salvo che, come tra le Parti di questo Protocollo o tra una Parte ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo secondo l'Art.3 paragrafo 2, quando i beni culturali godono sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, si applicheranno soltanto le disposizioni della protezione rafforzata

CAPITOLO 2 -Disposizioni generali riguardanti la protezione

Art. 5 - La salvaguardia dei beni culturali

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato secondo l'Art. 3 della Convenzione includeranno, laddove sia opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro gli incendi o i cedimenti strutturali, la preparazione per lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di adeguata protezione in situ di tali beni culturali, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali.

Art.6-Rispetto per i beni culturali

Allo scopo di assicurare il rispetto dei beni culturali conformemente all'Art 4 della Convenzione:

- a. una deroga sulla base della necessità militare imperativa secondo l'Art. 4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per sferrare un attacco contro un bene culturale quando e per tutto il tempo che:
 - i. *Quel bene culturale è stato fatto, in virtù della sua funzione, un obiettivo militare: e*
 - ii. *non esiste diversa alternativa fattibile per ottenere un vantaggio militare simile che indirizzando un atto ostile contro quell' obiettivo:*
- b. una deroga sulla base della necessità militare imperativa, secondo l'Art.4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per utilizzare i beni culturali per scopi che potranno probabilmente portare alla loro distruzione o danneggiamento quando e per tutto il tempo che non esista altra scelta tra tale uso dei beni culturali e altro metodo fattibile per ottenere un simile vantaggio militare;
- c. la decisione di invocare la necessità militare imperativa sarà presa soltanto da un Ufficiale al comando di una forza a livello di battaglione o equivalente o superiore, o di una forza minore quando le circostanze non permettano altrimenti;
- d. in caso di attacco basato su una decisione presa in accordo con il sottoparagrafo (a), un efficace avvertimento anticipato sarà dato ogni qualvolta le circostanze lo permettano.

Art. 7 - Precauzioni nell'attacco

Senza pregiudizio per le altre precauzioni richieste dal diritto umanitario internazionale nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto dovrà;

- a. fare tutto il fattibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;
- b. prendere tutte le precauzioni fattibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco per evitare, e comunque per minimizzare i danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;
- c. astenersi dal decidere di sferrare qualsiasi attacco che potrà causare danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione, che sarebbero eccessivi in rapporto al previsto vantaggio militare concreto e diretto e;
- d. annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro ;
 - i. *che l'obiettivo è un bene culturale protetto ai sensi dell' Art. 4 della Convenzione:*
 - ii. *che si è propensi a credere che l'attacco causerà danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione, danni che sarebbero eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto diretto previsto.*

Art. 8 - Precauzioni contro gli effetti delle ostilità

Le parti in conflitto dovranno, al massimo delle loro possibilità:

- a. rimuovere i beni culturali mobili dalla vicinanza di obiettivi militari o fornire adeguata protezione in situ;
- b. evitare di posizionare obiettivi militari nei pressi di beni culturali.

Art. 9 - Protezione di beni culturali nel territorio occupato

1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli Art. 4 e 5 della Convenzione, una Parte che sta occupando un territorio di un'altra in tutto o in parte dovrà proibire e prevenire, in relazione al territorio occupato:
 - a. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali;
 - b. qualsiasi scavo archeologico, tranne quando ciò viene strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o conservare i beni culturali;
 - c. qualsiasi alterazione o modifica di uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore scientifico.
2. Qualsiasi scavo archeologico, o alterazione o cambio d'uso di beni culturali nel territorio occupato, dovrà, salvo che le circostanze non lo permettano, essere espletato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

CAPITOLO 3 - Protezione rafforzata

Art. 10 - Protezione rafforzata

Un bene culturale può essere posto in regime di protezione rafforzata quando vengono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a. esso è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità;
- b. esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione;
- c. esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal scopo.

Art. 11 - La concessione di protezione rafforzata

1. Ogni Parte dovrà sottoporre al Comitato una Lista dei beni culturali per i quali intende richiedere la concessione della protezione rafforzata.
2. La Parte che ha la giurisdizione o il controllo sul bene culturale può richiedere che esso venga incluso nella Lista da stabilire secondo l'Art.27, sottoparagrafo 1 (b). Tale richiesta dovrà includere tutte le informazioni necessarie secondo i criteri citati nell'Art.10. Il Comitato potrà invitare una Parte a richiedere che i beni culturali vengano inclusi nella Lista.
3. Altri Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre Organizzazioni non-governative qualificate nel settore, possono segnalare beni culturali specifici al Comitato. In tali casi, il Comitato potrà decidere di invitare una Parte a richiedere l'inclusione di quel bene culturale nella Lista.
4. Né la richiesta per l'inclusione di un bene culturale situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione sia rivendicata da più di uno Stato, né la sua inclusione sarà in ogni modo elemento di pregiudizio per i diritti delle Parti nella disputa.
5. Su ricezione di una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato dovrà informare tutte le Parti di tale richiesta. Le Parti possono inoltrare le proprie osservazioni concernenti tale richiesta al Comitato entro 60 giorni. Queste osservazioni saranno fatte soltanto sulla base dei criteri citati nell'Art.10. Saranno specifiche e correlate ai fatti. Il Comitato dovrà prendere in considerazione tali osservazioni, fornendo alla Parte che richiede l'inclusione una ragionevole opportunità di replica, prima di prendere una decisione. Quando tali osservazioni pervengono al Comitato, le decisioni per l'inclusione nella Lista saranno prese da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti, nonostante le disposizioni dell'Art. 26.
6. Nel decidere a riguardo di una richiesta, il Comitato dovrà richiedere la consulenza di organizzazioni governative e non, come di singoli esperti.
7. Una decisione di concedere o negare la protezione rafforzata può essere presa soltanto in base ai criteri citati nell'Art. 10;
8. In casi eccezionali, quando il Comitato ha deciso che la Parte richiedente l'inclusione di beni culturali nella Lista non riesce ad adempiere ai criteri dell'Art. 10 sottoparagrafo (b), il Comitato potrà decidere di concedere la protezione rafforzata, purché la Parte richiedente abbia presentato una richiesta d'assistenza internazionale ai sensi dell'Art. 32.
9. All'inizio delle ostilità, una Parte in conflitto potrà richiedere, sulla base di un'emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo, informando il Comitato di questa richiesta. Il Comitato dovrà poi trasmettere questa richiesta a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato potrà considerare le osservazioni delle Parti interessate, con una procedura accelerata. La decisione di concedere la protezione rafforzata provvisoria sarà presa non appena possibile e nonostante l'Art. 26, da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti. La protezione rafforzata provvisoria potrà essere concessa dal Comitato, in attesa del risultato della regolare procedura di concessione, a patto che vengano soddisfatte le condizioni previste dall'Art. 10 sottoparagrafi (a) e (c).

- 10..La protezione rafforzata sarà concessa al bene culturale dal Comitato, sin dal momento della inclusione nella Lista.
- 11 Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale dell'ONU ed a tutte le Parti una notifica di qualsiasi decisione del Comitato volta all'inclusione di un bene culturale nella Lista.

Art. 12 – Immunità di beni culturali sotto protezione rafforzata

Le Parti in conflitto dovranno assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione rafforzata astenendosi dal fare di tali beni culturali l'obiettivo di un attacco o astenendosi dall'usare i beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di azioni militari.

Art. 13 - La perdita della protezione rafforzata

1. I beni culturali sotto protezione rafforzata perderanno tale protezione solo:
 - a. se tale protezione viene sospesa o annullata secondo l'Art. 14, oppure
 - b. se, e per il tempo che, il bene culturale, per l'uso che ne viene fatto, sia diventato un obiettivo militare.
2. Nel caso del sottoparagrafo l(b), il bene culturale può diventare oggetto di attacco solo se:
 - a. l'attacco è l'unico mezzo fattibile per far terminare l'uso dei beni culturali cui si fa riferimento nel sottoparagrafo l(b);
 - b. tutte le precauzioni fattibili sono state prese nella scelta dei mezzi e metodi dell'attacco, per far terminare tale uso, evitando, o comunque minimizzando, i danni al bene culturale;
 - c. se le circostanze non lo permettono, per esigenze di immediata autodifesa:
 - i. l'attacco viene ordinato al più alto livello operativo di comando;
 - ii. le forze nemiche ricevono un avvertimento anticipato efficace con la richiesta di terminare l'uso citato al sottoparagrafo 1(b); e
 - iii. viene dato un tempo ragionevole alle forze nemiche per rettificare la situazione.

Art.14 - Sospensione e annullamento della protezione rafforzata

1. Quando il bene culturale non adempie a nessuno dei criteri di cui all'Art. 10 di questo Protocollo, il Comitato potrà sospendere la protezione rafforzata o annullare quello status togliendo il bene culturale dalla Lista.
2. Nel caso di una grave violazione dell'Art. 12, in relazione al bene culturale sotto protezione rafforzata, dovuta all'uso a supporto di un'azione militare, il Comitato potrà sospendere lo status di protezione rafforzata. Dove tali violazioni sono continue, il Comitato potrà eccezionalmente annullare lo status di protezione rafforzata cancellando il bene culturale dalla Lista.
3. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale dell'ONU ed a tutti le Parti del presente Protocollo una notifica di qualsiasi decisione del Comitato di sospendere o annullare la protezione rafforzata del bene culturale.
4. Prima di prendere tale decisione, il Comitato dovrà dare alle Parti la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista.

CAPITOLO 4 - Responsabilità penale e giurisdizione

Art. 15 - Gravi violazioni di questo Protocollo

1. Qualsiasi persona commette reato contro il significato di questo Protocollo se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo, commette uno dei seguenti atti:
 - a. fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco;
 - b. utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un azione militare;
 - c. effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;
 - d. fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo Protocollo l'oggetto di un attacco;
 - e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione.
2. Ogni Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire come reati penali. nell'ambito del proprio diritto nazionale, i reati elencati in questo articolo e di fare in modo che tali reati siano punibili con le pene appropriate. Nel far ciò, le Parti dovranno seguire i principi generali della legge e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a terzi, al di là di coloro che commettono il reato direttamente.

Art. 16 – Giurisdizione

1. Senza pregiudizio per il paragrafo 2, ogni Parte dovrà prendere le misure legislative necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati citati nell'Art. 15, nei seguenti casi:

- a. quando il reato viene commesso nel territorio di quello Stato;
 - b. quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato;
 - c. nei casi dei reati citati nell'Art. 15 sottoparagrafi (a) (b) (c), quando il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato
2. Relativamente all'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio per l'Art. 28 della Convenzione:
 - a. questo Protocollo non preclude di incorrere nella responsabilità penale-individuale o l'esercizio della giurisdizione secondo la legge nazionale o internazionale che potrà essere applicabile, né ha effetti sull'esercizio della giurisdizione secondo il diritto internazionale consuetudinario;
 - b. tranne quando uno Stato che non è una Parte del presente Protocollo possa decidere di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo, secondo l'Art. 3 paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è una Parte di questo Protocollo, ad eccezione di quei cittadini al servizio delle forze armate di uno Stato che è una Parte di questo Protocollo, non hanno responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, ne questo Protocollo impone l'obbligo di istituire una giurisdizione su queste persone o estradarle.

Art. 17 - Procedimento giudiziario

1. La Parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole di uno dei reati citati nell'Art. 15 sottoparagrafo 1 (a) (b) (c), se non procede all'estradizione di tale persona, dovrà sottoporre il caso. senza alcuna eccezione e senza indugio, alle proprie autorità competenti, che dovranno giudicare, attraverso udienze secondo le leggi nazionali o secondo le applicabili regole del diritto internazionale.
2. Senza pregiudizio per le appropriate regole applicabili del diritto internazionale, a qualsiasi persona contro cui si sta procedendo in connessione alla Convenzione o a questo Protocollo sarà garantito un corretto trattamento ed un processo equo in conformità alla legge nazionale e al diritto internazionale a tutti i livelli del processo, ed in nessun caso a quella persona saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle fornite nel diritto internazionale.

Art. 18 - Estradizione

1. I reati elencati nell'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) verranno compresi tra i reati per i quali è prevista l'estradizione in qualsiasi trattato d'estradizione esistente fra le Parti prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti si impegnano a includere tali reati in qualsiasi trattato d'estradizione che essi successivamente concluderanno.
2. Quando una Parte che subordina la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta d'estradizione da un'altra Parte con la quale non ha alcun trattato d'estradizione, la Parte alla quale viene richiesta l'estradizione può, su propria scelta, considerare questo Protocollo come base legale per l'estradizione per quanto concerne quei reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c).
3. Le Parti che non subordinano la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato, dovranno riconoscere i reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) come reati per i quali è prevista l'estradizione, subordinatamente alle condizioni stabilite dalla legge della Parte a cui è rivolta la richiesta.
4. Se necessario, i reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) saranno trattati, per gli scopi dell'estradizione fra le Parti, come se fossero stati commessi non soltanto nel luogo in cui sono stati commessi ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito una giurisdizione conformemente all'Art. 16 paragrafo 1.

Art 19 - Assistenza legale reciproca

1. Le Parti dovranno scambiarsi il massimo di assistenza in merito alle indagini o ai procedimenti penali o di estradizione relativi ai reati di cui all'Art. 15, ivi compresa l'assistenza per ottenere le prove in loro possesso necessarie per il processo.
2. Le Parti dovranno adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformità con qualsiasi trattato o altri accordi sull'assistenza legale reciproca esistente fra di loro. In mancanza di tali trattati o accordi, le Parti dovranno darsi l'un l'altro assistenza secondo la loro legge nazionale.

Art. 20 - Motivazioni per un rifiuto

1. Allo scopo dell'estradizione, i reati di cui all'Art. 15 paragrafo 1 (a) (b) (c) e per lo scopo della reciprocità di assistenza legale, i reati di cui all'Art. 15 non saranno considerati reati politici e neppure come reati connessi a reati politici e neppure come reati fondati su motivi politici. Di conseguenza, una richiesta d'estradizione o di assistenza legale reciproca, basata su tali reati, non può essere rifiutata con la sola motivazione che si tratta di un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato fondato su motivi politici.
2. Nessuna parte di questo Protocollo verrà interpretata come imposizione dell'obbligo d'estradare o di concedere assistenza legale reciproca se la Parte a cui viene fatta la richiesta ha validi motivi di credere che la richiesta d'estradizione per reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) o di assistenza legale reciproca in riferimento ai

reati di cui all'Art. 15, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona per la razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinione politica di quella persona o se il dar corso a una simile richiesta causerebbe pregiudizio per la posizione di quella persona per uno solo di questi motivi.

Art. 21 - Misure riguardante altre violazioni

Senza pregiudizio per l'Art. 28 della Convenzione, ciascuna Parte dovrà adottare quelle misure legislative, amministrative o disciplinari necessarie per reprimere i seguenti atti, quando commessi intenzionalmente:

- a. qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;
- b. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento di proprietà illecito di un bene culturale da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o di questo Protocollo.

CAPITOLO 5 - La protezione dei beni culturali in conflitti armati non di carattere internazionale

Art. 22 - Conflitti armati non di carattere internazionale

1. Questo Protocollo sarà applicato nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale che dovesse aver luogo nel territorio di una delle Parti.
2. Questo Protocollo non sarà applicato a quelle situazioni di disturbi interni e tensioni, quali sommosse, atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti di simile natura.
3. Nulla in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di aver effetti sulla sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato, con tutti i mezzi legittimi.
4. Nulla in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria, sulle violazioni di cui all'Art. 15, di una Parte nel cui territorio si verifica un conflitto non di carattere internazionale.
5. Nulla in questo Protocollo sarà invocato come giustificazione per l'intervento, diretto o indiretto, per una qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte nel cui territorio il conflitto ha luogo.
6. L'applicazione di questo Protocollo alla situazione di cui al paragrafo 1 non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
7. L'UNESCO potrà offrire i propri servizi alle parti in conflitto.

CAPITOLO 6 - Questioni istituzionali

Art. 23 - Riunione delle Parti

1. La riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ed in coordinazione con la riunione delle Alte Parti Firmatarie, se tale riunione viene convocata dal Direttore Generale.
2. La riunione delle Parti adotterà e proprie regole di procedura.
3. La riunione delle parti avrà le seguenti funzioni:
 - (a) eleggere i membri del Comitato, secondo l'Art. 24 paragrafo 1 ;
 - (b) sottoscrivere le Direttive sviluppate dal Comitato secondo l'Art. 27 sottoparagrafo 1 (a);
 - (c) fornire le direttive e sovrintendere all'uso del Fondo da parte del Comitato;
 - (d) considerare la relazione fornita dal Comitato secondo l'Art. 27 sottoparagrafo 1(d);
 - (e) discutere qualsiasi problema relativo all'applicazione di questo Protocollo e fare raccomandazioni, secondo il caso.
4. A richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà una riunione straordinaria delle Parti.

Art. 24 - Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato

1. Il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato è qui fondato. Sarà costituito da 12 Parti che saranno elette durante la riunione delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria quando necessario.
3. Nel decidere la composizione del Comitato, le Parti cercheranno di garantire una equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del Mondo.
4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nei campi del patrimonio culturale, difesa del diritto internazionale e cercheranno, in consultazione l'uno con l'altro, di assicurare che complessivamente, il Comitato comprenda adeguati esperti in tutti questi campi.

Art. 25 - Durata della carica

1. Una Parte sarà eletta nel Comitato per quattro anni e sarà candidabile per la rielezione immediata una sola volta.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. la permanenza in carica di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesserà alla chiusura della prima sessione ordinaria della riunione delle Parti seguente a quella in cui vennero eletti. Tali membri saranno scelti per estrazione a sorte dal Presidente della riunione dopo la prima elezione.

Art.26 - Regole di procedura

1. Il Comitato adotterà le proprie regole di procedura.
2. Una maggioranza dei suoi membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
3. I membri non voteranno in merito alle decisioni relative ai beni culturali coinvolti in un conflitto armato in cui essi sono parti.

Art. 27 - Funzioni

1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:
 - a. sviluppare le Direttive per l'attuazione di questo Protocollo;
 - b. concedere, sospendere o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata;
 - c. monitorare e sovrintendere all'attuazione di questo Protocollo e promuovere l'identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata;
 - d. presentare considerazioni e commenti sulle relazioni delle Parti, cercare chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull'attuazione di questo Protocollo per la riunione delle Parti;
 - e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai sensi dell'Art.32;
 - f. determinare l'uso del Fondo;
 - g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso assegnata nella riunione delle Parti.
2. Le funzioni del Comitato saranno espletate in cooperazione con il Direttore Generale.
3. Il Comitato coopererà con organizzazioni governative e non-governative nazionali e internazionali che hanno obiettivi simili a quelli della Convenzione, del Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per agevolare l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato potrà invitare alle riunioni, in qualità di consiglieri, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno rapporti formali con UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i -suoi membri costituenti. I rappresentanti del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei BC (Centro di Roma) (CCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) possono anch'essi essere invitati a presenziare in veste di consiglieri.

Art. 28 - Segretariato

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e il programma delle riunioni ed avrà la responsabilità per l'attuazione delle sue decisioni.

Art. 29 - Il Fondo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

1. Viene istituito un Fondo per i seguenti scopi:
 - a. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza a supporto di misure preparatorie o altre misure da prendersi in tempo di pace, in conformità, tra l'altro all'Art. 5, l'Art. 10 sotto paragrafo (b) e l'Art. 30; e
 - b. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza in relazione a misure d'emergenza, provvisorie o diverse che dovranno essere prese per proteggere i beni culturali durante periodi di conflitto armato o per l'immediato recupero alla fine delle ostilità conformemente, tra l'altro, all'Art. 8 sottoparagrafo (a).
2. Il fondo costituirà un fondo fiduciario, conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'UNESCO.
3. Gli esborsi dal Fondo saranno usati soltanto per gli scopi decisi dal Comitato in conformità alle direttive come definiti nell'Art. 23 sotto paragrafo 3(c). Il Comitato potrà accettare che i contributi vengano usati solamente per un certo programma o progetto purché il Comitato abbia deciso di attuare tale programma o progetto.
4. Le risorse del Fondo consisteranno in:
 - a. contributi volontari fatti dalle Parti;
 - b. contributi, oboli o lasciti fatti da:
 - i. Altri Stati;
 - ii. UNESCO o altre organizzazioni del sistema ONU;
 - iii altre organizzazioni intergovernative o non-governative: e
 - iv. enti pubblici o privati o singole persone:

- c. qualsiasi interesse maturato dal Fondo;
- d. fondi ottenuti tramite raccolte e entrate di manifestazioni organizzate per il beneficio del Fondo; e tutte le altre risorse autorizzate dalle direttive applicabili al Fondo.

CAPITOLO 7 - Divulgazione dell'Informazione ed Assistenza internazionale

Art. 30 - Divulgazione

1. Le Parti cercheranno con opportuni mezzi ed in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, da parte di tutta la popolazione.
2. Le Parti divulgheranno questo Protocollo quanto più possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
3. Qualsiasi autorità militare o civile, che in tempo di conflitto armato, assuma responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, sarà pienamente a conoscenza del testo. A questo scopo le Parti dovranno, come appropriato:
 - a. *incorporare direttive ed istruzioni riguardanti la protezione dei beni culturali nei propri regolamenti militari;*
 - b. *sviluppare ed attuare, in cooperazione con l'UNESCO e relativi organizzazioni governative e non-governative, programmi di istruzione ed addestramento in tempo di pace;*
 - c. *comunicare l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le informazioni sulle leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese ai sensi dei sottoparagrafi (a) e (b);*
 - d. *comunicare tempestivamente l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che possono adottare per assicurare l'applicazione di questo Protocollo.*

Art. 31 - Cooperazione internazionale

In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti promettono di agire, congiuntamente attraverso il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le Nazioni Unite ed in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 32 - Assistenza internazionale

1. Una Parte può richiedere al Comitato assistenza internazionale per i beni culturali sotto protezione rafforzata, nonché assistenza a riguardo la preparazione, sviluppo o l'attuazione di leggi, disposizioni amministrative e misure cui si fa riferimento nell'Art. 10.
2. Una Parte in conflitto, che non sia firmataria di questo Protocollo ma che accetti ed applichi le disposizioni in conformità all'Art.3, paragrafo.2, può richiedere l'opportuna assistenza internazionale al Comitato.
3. Il Comitato adotterà le regole per l'inoltro di richieste di assistenza internazionale e definirà le forme che tale assistenza internazionale potrà assumere.
4. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica di tutti i tipi, attraverso il Comitato, a quelle Parti o parti di un conflitto che ne fanno richiesta.

Art. 33 – Assistenza dell'UNESCO

1. Una Parte può chiedere assistenza tecnica all'UNESCO per organizzare la protezione dei suoi beni culturali, come l'azione preparatoria per salvaguardare i beni culturali, le misure preventive ed organizzative in situazioni di emergenza e la compilazione di inventari nazionali dei beni culturali o per qualsiasi altro problema che potrà emergere dall'applicazione di questo Protocollo. L'UNESCO fornirà tale assistenza entro i limiti stabiliti dal proprio programma e dalle proprie risorse.
2. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.
3. L'UNESCO è autorizzata a fare proposte alle Parti, di propria iniziativa, riguardanti tali questioni.

CAPITOLO 8 - L'esecuzione di questo Protocollo

Art. 34 - Autorità di Protezione

Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Autorità di Protezione responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 35 - Procedure di conciliazione

1. Le Autorità di Protezione concederanno il loro interessamento in tutti i casi in cui lo reputeranno utile nell'interesse dei

beni culturali, in particolar modo se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.

2. A tal fine, ciascuna delle Autorità di Protezione potrà, sia su invito di una Parte, sia su invito del Direttore Generale, sia di propria iniziativa, proporre alle Parti in conflitto un incontro dei relativi rappresentanti, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto. Le Parti in conflitto saranno tenute ad attuare le proposte di incontro che vengono fatte loro. Le Autorità di Protezione dovranno proporre all'approvazione delle Parti coinvolte nel conflitto, una persona appartenente a uno Stato non coinvolto nel conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale; detta persona sarà invitata a prendere parte alla riunione in qualità di Presidente.

Art.36 – Conciliazione in mancanza di Autorità di protezione

1. In un conflitto ove non sia stata nominata alcuna Autorità di Protezione, il Direttore Generale potrà interessarsi o agire con qualsiasi altra forma di conciliazione o mediazione, allo scopo di risolvere il disaccordo.
2. Su invito di una delle Parti o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato potrà proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti, ed in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto.

Art. 37 – Traduzioni e relazioni

1. Le Parti dovranno tradurre questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.
2. Ogni quattro anni, le Parti dovranno sottoporre al Comitato una relazione riguardante l'attuazione di questo Protocollo.

Art. 38 – Responsabilità dello Stato

Nessuna disposizione del presente Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale avrà effetti sulla responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di fornire riparazioni.

CAPITOLO 9 - Clausole finali

Art. 39 - Lingue

Questo Protocollo viene redatto in sei lingue:arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo; i sei testi hanno eguale autenticità.

Art. 40 -Norme

Questo Protocollo porterà la data 26 marzo 1999. Sarà aperto per la firma di tutte le Alte Parti Firmatarie all'Aja, dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 1999.

Art. 41 - Ratifica, accettazione o approvazione

- 1-Questo Protocollo sarà soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Alte Parti Firmatarie che hanno firmato questo Protocollo secondo le loro rispettive procedure costituzionali.
- 2-.Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Direttore Generale.

Art. 42 - Adesione

1. Questo Protocollo sarà aperto per l'adesione da parte di altre Alte Parti Firmatarie dal 1 Gennaio 2000
2. L'adesione sarà effettuata tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale

Art 43 – Entrata in vigore

1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati.
2. Dopodiché, entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 44.-Entrata in vigore in situazione di confino armato

Le situazioni cui si fa riferimento negli Art. 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni o adesioni di questo Protocollo depositate dalle parti in conflitto sia prima che dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi il Direttore Generale dovrà trasmettere le comunicazioni di cui all'Art. 46 nel modo più

veloce possibile.

Art. 45 - Denuncia

1. Ciascuna Parte potrà denunciare questo Protocollo.
2. La denuncia dovrà essere notificata con uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Comunque, se allo scadere di tale periodo, la Parte denunziante fosse coinvolta in un conflitto armato, la denuncia non avrà effetto se non dopo la fine delle ostilità o dopo che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, delle due possibilità, quella di più lunga durata.

Art. 46 - Notifiche

Il Direttore Generale dovrà informare tutte le Alte Parti Firmatarie nonché le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come da Art. 41 e 42 , e delle denunce come da Art. 45.

Art. 47 – Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità all'Art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, questo ventiseiesimo giorno di marzo 1999, in copia singola che sarà depositata negli archivi dell'UNESCO.

Copie legalizzate saranno consegnate a tutte le Alte Parti Firmatarie.